

**CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER I
DANNI CAUSATI DA OGGETTI SPAZIALI**

961 UNTS 187

Adottato a Londra, Mosca e Washingto
29 marzo 1972

Entrato in vigore
il 1 Settembre 1972

Gli stati parti della presente convenzione,

Riconoscendo che il progresso nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici è nell'interesse dell'intera umanità;

Richiamando il Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti;

Tenendo conto del fatto che, nonostante le misure di precauzione che devono essere prese dagli Stati e le organizzazioni internazionali inter-governative, coinvolte nel lancio di oggetti spaziali, dei danni possono essere occasionalmente causati da tali oggetti;

Riconoscendo la necessità di elaborare regole e procedure internazionali efficaci, relative alla responsabilità per i danni causati da oggetti spaziali e di assicurare, in particolare, il pronto versamento, ai termini della presente Convenzione, di un risarcimento pieno ed equo alle vittime di tali danni;

Ritenendo che lo stabilimento di tali regole e procedure contribuirà al rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo dell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extraatmosferico a scopi pacifici,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Ai fini della presente Convenzione:

- a) il termine “danno” designa la perdita di vite umane, le lesioni personali o altri attentati alla salute o la perdita o il danneggiamento di beni di proprietà dello Stato o di persone, fisiche o giuridiche o di beni di proprietà di organizzazioni internazionali intergovernative;
- b) il termine “lancio” comprende il tentativo di lancio;
- c) il termine “Stato di lancio” designa:
 - i. lo Stato che lancia o fa lanciare un oggetto spaziale;
 - ii. lo Stato dal cui territorio o dalle cui installazioni è lanciato un oggetto spaziale;
- d) l'espressione “oggetto spaziale” comprende le sue parti componenti nonché il suo veicolo di lancio e le parti di esso.

ARTICOLO 2

Ogni Stato di lancio avrà la responsabilità assoluta del risarcimento del danno causato dal suo oggetto spaziale sulla superficie terrestre o a un aeromobile in volo.

ARTICOLO 3

Nel caso di danno causato in luogo diverso I dalla superficie terrestre ad un oggetto spaziale di uno Stato di lancio o a persone o cose a bordo di tale oggetto spaziale da un oggetto spaziale di un altro Stato di lancio, quest'ultimo Stato sarà responsabile solo se il danno è imputabile a sua colpa o a colpa di persone di cui esso deve rispondere.

ARTICOLO 4

1. Nel caso di danno causato in luogo diverso dalla superficie terrestre ad un oggetto spaziale di uno Stato di lancio o a persone o cose a bordo di tale oggetto spaziale da un oggetto spaziale di un altro Stato di lancio e nel caso di danno causato in tal modo a uno

Stato terzo o a sue persone fisiche o giuridiche, i due primi Stati saranno solidalmente responsabili nei confronti dello Stato terzo nei limiti qui di seguito indicati:

a) se il danno è stato causato allo Stato terzo sulla superficie terrestre o ad aeromobile in volo, la loro responsabilità nei confronti dello Stato terzo sarà assoluta;

b) se il danno è stato causato ad un oggetto spaziale dello Stato terzo o a persone o cose a bordo di tale oggetto spaziale in luogo diverso dalla superficie terrestre, la loro responsabilità nei confronti dello Stato terzo sarà fondata sulla colpa di uno dei primi due Stati o sulla colpa di persone delle quali l'uno o l'altro deve rispondere.

2. In tutti i casi di responsabilità solidale prevista al paragrafo 1 del presente articolo, l'onere del risarcimento del danno sarà ripartito tra i primi due Stati in proporzione alla misura della sua colpa; nel caso in cui sia impossibile stabilire la misura della colpa di ciascuno di tali Stati, l'onere del risarcimento sarà ripartito tra essi in eguale misura. Questa ripartizione non potrà portare pregiudizio al diritto dello Stato terzo di richiedere l'intero risarcimento dovuto in virtù della presente Convenzione da uno o da tutti gli Stati di lancio che sono solidalmente responsabili.

ARTICOLO 5

1. Qualora due o più Stati lancino insieme un oggetto spaziale, essi saranno solidalmente responsabili per ogni danno causato.

2. Lo Stato di lancio che ha risarcito il danno avrà il diritto di reclamare l'indennizzo dagli altri partecipanti al lancio comune. I partecipanti a un lancio comune potranno concludere accordi sulla ripartizione tra di essi dell'obbligo finanziario per il quale sono solidalmente responsabili. Tali accordi non pregiudicheranno il diritto dello Stato che ha subito il danno di richiedere l'intero risarcimento dovuto ai sensi della presente Convenzione da uno o da tutti gli Stati di lancio solidalmente responsabili. 3. Lo Stato il cui territorio o le cui installazioni sono servite al lancio di un oggetto spaziale sarà considerato partecipante al lancio comune.

ARTICOLO 6

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, uno Stato di lancio sarà esente dalla responsabilità assoluta nella misura in cui dimostri che il danno è derivato, in tutto o in parte, da una grave negligenza o da un'azione od omissione posta in essere con

l'intenzione di causare un danno da parte dello Stato che reclama il risarcimento o delle persone fisiche o giuridiche che rappresenta.

2. Nessun esonero sarà ammesso nei casi in cui il danno sia derivato da attività svolte da uno Stato di lancio che non siano conformi al diritto internazionale, compresi, in particolare, la Carta delle Nazioni Unite ed il Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti.

ARTICOLO 7

Le disposizioni della presente Convenzione non si applicheranno ai danni causati da un oggetto spaziale di uno Stato di lancio:

- a) a cittadini di tale Stato di lancio;
- b) a cittadini di altro Stato mentre partecipano alle operazioni di funzionamento di tale oggetto spaziale a partire dal momento del suo lancio o in una qualsiasi fase posteriore fino alla sua discesa, o mentre si trovano nelle immediate vicinanze di una zona destinata al lancio o al recupero, in seguito ad un invito dello Stato di lancio.

ARTICOLO 8

1. Lo Stato che subisce un danno o le cui persone fisiche o giuridiche subiscono un danno può presentare allo Stato di lancio domanda di risarcimento per tale danno.
2. Se lo Stato del quale le persone fisiche o giuridiche possiedono la nazionalità non ha presentato la domanda di risarcimento, un altro Stato può, per quanto riguarda il danno subito nel suo territorio da una persona fisica o giuridica, presentare domanda allo Stato di lancio.
3. Se né lo Stato del quale le persone fisiche o giuridiche possiedono la nazionalità, né lo Stato sul territorio del quale il danno è stato subito hanno presentato domanda di risarcimento o notificato la loro intenzione di presentarla, un altro Stato può, per quanto riguarda il danno subito dai suoi residenti permanenti, presentare domanda allo Stato di lancio.

ARTICOLO 9

1. La domanda di risarcimento del danno sarà presentata allo Stato di lancio per via diplomatica. Se uno Stato non intrattiene relazioni diplomatiche con lo Stato di lancio interessato, può richiedere ad uno Stato terzo di presentare la sua domanda a tale Stato di lancio o di rappresentare altrimenti i suoi interessi ai sensi della presente Convenzione. Esso può anche presentare la sua domanda attraverso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, a condizione che lo Stato richiedente e lo Stato di lancio siano entrambi membri delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 10

1. La domanda di risarcimento del danno può essere presentata allo Stato di lancio entro un anno dal giorno in cui si è verificato il danno o è stato identificato lo Stato di lancio responsabile.

2. Se tuttavia lo Stato non è a conoscenza del fatto che il danno si è verificato o non ha potuto identificare lo Stato di lancio responsabile, esso può presentare la domanda entro un anno dal giorno in cui è venuto a conoscenza dei fatti summenzionati; tuttavia tale periodo non potrà in ogni caso essere superiore ad un anno dal giorno in cui lo Stato, agendo con ogni diligenza, avrebbe ragionevolmente potuto avere conoscenza dei fatti.

3. I termini precisati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicheranno anche se tutta la misura del danno non è conosciuta. In questo caso, tuttavia, lo Stato richiedente ha il diritto di modificare la domanda e di presentare documenti aggiuntivi dopo la scadenza di tale termine fino ad un anno dopo il momento in cui sia pienamente nota la misura del danno.

ARTICOLO 11

1. La presentazione di una domanda di risarcimento del danno ad uno Stato di lancio ai sensi della presente Convenzione non richiederà il previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni che siano a disposizione dello Stato richiedente o delle persone fisiche o giuridiche che rappresenta.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione impedirà allo Stato, o alle persone fisiche o giuridiche che eventualmente rappresenti, di proporre una domanda davanti agli organi giurisdizionali o amministrativi o altri organi dello Stato di lancio. Tuttavia lo

Stato non avrà il diritto di presentare una domanda ai sensi della presente Convenzione in relazione a un danno per il quale una domanda sia già stata proposta davanti agli organi giurisdizionali o amministrativi o altri organi dello Stato di lancio, oppure sia stata proposta in applicazione di un altro accordo internazionale che vincoli gli Stati interessati.

ARTICOLO 12

1. L'ammontare del risarcimento che lo Stato di lancio sarà tenuto a versare per il danno in applicazione della presente Convenzione sarà fissato in conformità del diritto internazionale e dei principi di giustizia e di equità, in modo da fornire una riparazione rispetto al danno che possa ristabilire la persona fisica o giuridica, lo Stato o l'organizzazione internazionale per conto dei quali la domanda è presentata nella situazione che sarebbe esistita se il danno non si fosse verificato.

ARTICOLO 13

1. In mancanza di un accordo tra lo Stato richiedente e lo Stato che è tenuto al risarcimento ai sensi della presente Convenzione su una diversa forma di risarcimento, questo sarà versato nella moneta dello Stato che lo reclama o, se tale Stato lo richiede, nella moneta dello Stato che è tenuto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 14

1. Se, nel termine di un anno dal giorno in cui lo Stato richiedente ha comunicato allo Stato di lancio di aver prodotto i documenti giustificativi della sua domanda, la domanda di risarcimento non è stata regolata attraverso negoziati diplomatici ai sensi dell'articolo IX, le parti interessate costituiranno, su domanda di una di esse, una Commissione per il regolamento delle domande.

ARTICOLO 15

1. La Commissione per il regolamento delle domande sarà composta da tre membri: uno nominato dallo Stato che reclama il risarcimento, uno designato dallo Stato di lancio ed il terzo, il presidente, designato di comune accordo dalle due parti. Ogni parte procederà a questa designazione nel termine di due mesi dalla richiesta di costituzione della Commissione per il regolamento delle domande.

2. Qualora non si raggiunga un accordo sulla scelta del presidente nel termine di quattro mesi dalla domanda di costituzione della Commissione, l'una o l'altra parte potrà richiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di nominare il presidente entro il termine ulteriore di due mesi.

ARTICOLO 16

1. Se una parte non procede nel termine previsto alla designazione che le spetta, il presidente, su domanda dell'altra parte, agirà come commissario unico.

2. Se per una qualsiasi ragione si verifica una vacanza, nella Commissione, ad essa si ovvierà con la stessa procedura adottata per la designazione iniziale.

3. La Commissione fisserà la sua stessa procedura.

4. La Commissione deciderà il luogo o i luoghi in cui avrà sede e tutte le altre questioni di carattere amministrativo.

5. Eccezion fatta per le decisioni e le sentenze rese nei casi in cui la Commissione è composta da un solo membro, tutte le decisioni e sentenze della Commissione saranno prese a maggioranza.

ARTICOLO 17

La composizione della Commissione per il regolamento delle domande non potrà essere allargata per il fatto che due o più Stati che reclamano il risarcimento o due o più Stati di lancio sono parti nel procedimento pendente di fronte ad essa. Gli Stati parti ad una tale procedura che reclamano il risarcimento nomineranno congiuntamente un membro della Commissione allo stesso modo e con la stessa procedura del caso in cui vi sia un solo Stato che reclami il risarcimento. Se due o più Stati di lancio sono parti ad un tale procedimento essi nomineranno congiuntamente, allo stesso modo, un membro della Commissione. Se gli Stati che reclamano il risarcimento o gli Stati di lancio non procedono, nei termini previsti, alla designazione che a loro spetta, il presidente agirà come commissario unico.

ARTICOLO 18

La Commissione per il regolamento delle domande deciderà il merito della richiesta di risarcimento e determinerà, se del caso, l'ammontare del risarcimento da versare.

ARTICOLO 19

1. La Commissione per il regolamento delle domande agirà in conformità delle disposizioni dell'articolo XII.
2. La decisione della Commissione avrà carattere definitivo ed obbligatorio, se le parti hanno così convenuto; altrimenti la Commissione emanerà una sentenza definitiva avente valore di raccomandazione, che le parti prenderanno in considerazione in buona fede. La Commissione motiverà la sua decisione o sentenza.
3. La Commissione emanerà la sua decisione o sentenza il più rapidamente possibile e comunque non oltre il termine di un anno dal giorno in cui è stata costituita, a meno che la Commissione non ritenga necessario prolungare tale termine.
4. La Commissione renderà pubblica la sua decisione o sentenza. Essa consegnerà una copia autenticata della sua decisione o sentenza a ciascuna delle parti ed al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 20

Le spese relative alla Commissione per il regolamento delle domande saranno ripartite egualmente tra le parti, a meno che la Commissione non decida diversamente.

ARTICOLO 21

Se il danno causato da un oggetto spaziale mette in pericolo, su grande scala, vite umane o compromette seriamente le condizioni di vita della popolazione o il funzionamento di centri vitali, gli Stati parti, e soprattutto lo Stato di lancio, esamineranno la possibilità di fornire una assistenza adeguata e rapida allo Stato che ha subito il danno, quando quest'ultimo lo richieda. Il presente articolo, tuttavia, non pregiudica i diritti o gli obblighi degli Stati parti ai sensi della presente Convenzione.

ARTICOLO 22

1. Nella presente Convenzione, ad eccezione degli articoli da XXIV a XXVII, i riferimenti agli Stati saranno considerati applicabili ad ogni organizzazione internazionale intergovernativa che svolge attività spaziali, se tale organizzazione dichiara di accettare i diritti e gli obblighi previsti nella presente Convenzione e se la maggioranza degli Stati membri dell'organizzazione sono Stati parti della presente Convenzione e del Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti.

2. Gli Stati membri di una tale organizzazione che sono Stati parti della presente Convenzione prenderanno tutte le misure adeguate ad assicurare che l'organizzazione faccia la dichiarazione prevista al paragrafo precedente.

3. Nel caso in cui un'organizzazione internazionale intergovernativa sia responsabile di un danno ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, tale organizzazione e suoi membri che sono Stati parti della presente Convenzione saranno solidalmente responsabili, purché tuttavia:

a) ogni domanda di risarcimento di un tale danno sia presentata in primo luogo all'organizzazione;

b) solo nel caso in cui l'organizzazione non abbia provveduto al versamento della somma convenuta o fissata come risarcimento del danno nel termine di sei mesi, lo Stato che reclama il risarcimento potrà invocare la responsabilità dei membri che sono Stati parti della presente Convenzione per il pagamento di detta somma.

4. Ogni domanda di risarcimento, formulata ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, per il danno causato a un'organizzazione che ha fatto una dichiarazione in conformità al paragrafo 1 del presente articolo dovrà essere presentata da uno Stato membro dell'organizzazione che sia Stato parte della presente Convenzione.

ARTICOLO 23

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno gli altri accordi internazionali in vigore nei rapporti tra gli Stati parti di questi accordi.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione impedirà agli Stati la conclusione di accordi internazionali che riaffermino, completino o amplino le sue disposizioni.

ARTICOLO 24

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati. Ogni Stato che non avrà firmato la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo potrà aderire ad essa in ogni tempo.

2. La presente Convenzione sarà soggetta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso i governi del Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e degli Stati Uniti d'America, che sono perciò designati come governi depositari.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data di deposito del quinto strumento di ratifica.

4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati posteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione, essa entrerà in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione.

5. I governi depositari comunicheranno prontamente a tutti gli Stati firmatari ed aderenti la data di ogni firma, la data di deposito di ogni strumento di ratifica e di adesione alla presente Convenzione, la data della sua entrata in vigore ed altre notizie.

6. La presente Convenzione sarà registrata a cura dei governi depositari ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 25

Ogni Stato parte della presente Convenzione può proporre emendamenti ad essa. Gli emendamenti entreranno in vigore per ogni Stato parte della Convenzione che accetti gli emendamenti alla loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati parte della Convenzione ed in seguito per ogni altro Stato parte della Convenzione alla data della sua accettazione.

ARTICOLO 26

Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la questione del riesame della Convenzione sarà iscritta all'ordine del giorno provvisorio dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, allo scopo di esaminare se, alla luce della applicazione della Convenzione durante il periodo trascorso, essa richieda una revisione. Tuttavia in qualsiasi momento successivo ai cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione, una conferenza degli Stati parti della Convenzione potrà essere convocata, su domanda di un terzo degli Stati parti della Convenzione e con il consenso della maggioranza di essi, allo scopo di riesaminare la presente Convenzione.

ARTICOLO 27

Ogni Stato parte della presente Convenzione può dare notizia del suo recesso dalla Convenzione un anno dopo la sua entrata in vigore con una notificazione scritta ai governi depositari. Tale recesso avrà effetto un anno dopo la ricezione di una tale notificazione.

ARTICOLO 28

La presente Convenzione, di cui i testi inglese, russo, francese, spagnolo e cinese fanno egualmente fede, sarà depositata negli archivi dei governi depositari. Copie debitamente autenticate della presente Convenzione saranno trasmesse dai governi depositari ai governi degli Stati firmatari o aderenti.

in fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

fatto in triplice copia, nelle città di Londra, Mosca e Washington, il giorno ventinove marzo millenovecentosettantadue.